

Data: 5 DIC 2011



C.so Matteotti, 119 - FANO (PU)

Dott. Arch. MARIA ELENA PERINI

Il Progettista

C.so Matteotti, 119 - FANO (PU)

Geom. LUCIANO PERINI

Il Collaboratore

SCHEMA DI CONVENZIONE COMPARTO "A"

CENTRO DISTRIBUZIONE FREDDO S.r.l. (Comparto "A")

Richiedente:

via G. Falcone e via P. Borsellino

ricomprese fra

COLATERALI AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

TECNICO DISTRIBUITIVA PER ATTIVITA'


GIA' CONVENZIONATI PER L'AREA

DI DESTINAZIONE D'USO AI COMPARTI A e B

PIANO ATTUAZIVO PER IL CAMBIO

(PROVINCIA DI PESARO-URBINO)

COMUNE DI FANO



- che, con atto autenticato dal notaio Cecchetti di Fano in data 22 luglio 1999 rep. n. 55.815 la società Centro in che, con attività collaterali al mercato ortofrutticolo;

il Piano Particolareggiato della Zona Tecnico-Distributiva per novembre 1997, il Comune di Fano ha approvato definitivamente - che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 301 del 27

PREMESSO

comparenti, della cui identità personale lo notaio sono certe. Lotizzare.

Lottizzazione e che nel seguito verrà indicata come detta struttura sociale, quale proprietà del terreno oggetto di 00926610411, uso facendo del potere a lui derivanti dalla Registrazione delle Imprese della Camera di commercio di Pesaro e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il e. 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero) sottoscritto con sede in Fano (PU) via Abbazia n. 7, capitale sociale di DISTRIBUZIONE FREDDO - Società a responsabilità limitata del Consiglio di Amministrazione della società "CENTRO quale interviste all presente atto in qualità di Presidente residente a Fano in via dello Fiume n. 68, commerciante, il COCCI ANGELO nato a Sant'Ipollito (PU) il 30 marzo 1944,

al presente atto sotto la lettera "A";

del 10 marzo 2009, delibera che in copia conforme si allega esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 Francesco D'Assisi, Codice fiscale n.ro 00127440410, in urbanistica del Comune di Fano, con sede via San qualita' di dirigente responsabile della Settore Servizi Municipiale il quale intervista all presente atto nella sua 1961, domiciliato per la carica presso La Residenza GIANGOINTI Arch. ADRIANO nato a Pesaro (PU) il 6 novembre 2009, e con il mese assenso espresamente rinunciato,

sono presenti i signori:

.....
In Fano via Nolfi, 53 davanti a me dottor Alessandro Cecchetti di Notarilli Runiti di Fano, iscritto n. 1 Ruolo dell'associazione dei testimenti per avervi i comparenti d'accordo assistenza della Notarilli Runiti di Pesaro ed Urbino, senza distretti Notarilli Runiti di Pesaro ed Urbino, del

L'anno duemilaundici il giorno del mese di REPUBBLICA ITALIANA

VIA CAMPANELLA.

PIANO PARTCOLAREGGIATO PER IL COMPARATO A DELLA AREA TECNICO CONVENZIONE PER LA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'uso al collaterali al mercato ortofrutticolo" in "DL ZONE PRODUTTIVE A CARATTERE INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALI ESISTENTI" PER AREE IN FANO RICOMPRESE TRA VIA BELLIANDRA E - DISTIBUITIVA PRECEDENTEMENTE PREVISTA PER "ATTIVITA', - COLLABORATORE AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO" IN "DL ZONE PRODUTTIVE A CARATTERE INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALI ESISTENTI" PER AREE IN FANO RICOMPRESE TRA VIA BELLIANDRA E - CONVENZIONE PER LA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'uso al collaterali al mercato ortofrutticolo" in "DL ZONE PRODUTTIVE A CARATTERE INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALI ESISTENTI" PER AREE IN FANO RICOMPRESE TRA VIA BELLIANDRA E -

Reperito n. Raccolta n.

Distribuzione Freddo S.r.l. ha stipulato con il Comune di Fano una Convenzione per l'attuazione del Piano Particolareggiato per la sistemazione delle "Aree tecniche-Distributiva per Attività e Commerciale - 396 - 537, della superficie catastale complessiva di mq. 60.586 e reale di mq. 62.620.

- che, a seguito di denunce di variazione catastale Prot. n.3418/02 del 31 luglio 2002, e Prot. n.52455/05 del 24 maggio 2005 e le aree sopra descritte sono ora censite al Foglio 62 con i seguenti mappli:

663 (Lotto1) edificio
646 (Lotto2)
660 (Lotto3)
733 (verde pubblico fascia di rispetto del Fosso degl'Uscenzi)
734 (strade - parcheggi e autole)
735 (verde pubblico fascia di rispetto strada provinciale)
736 (verde pubblico fascia di rispetto di strada Campanella)
684 (cabina ENEL)
697 (porzione espropriata per nuova rotatoria) mq. 491
Totale superficie catastale mq. 60.586

07 giugno 2005, Rep. N.38029, Rogante il Comune di Fano, un frustolo di terreno situo all'interno della area di sedime prevista per la realizzazione della rotaoria della stradale Cognizione risultava classificata nel Piano Regolatore Generale del Comune di Fano, allora vigente, come "L - Zona tecnico - Distributiva per Attività Collaterali al Mercato

- che, La sudetta area al momento della stipula del 07 gennaio 2005, con decreto di esproprio per pubblica utilità del che, con decreto di esproprio per pubblica utilità del 07 giugno 2005, Rep. N.38029, Rogante il Comune di Fano, un frustolo di terreno situo all'interno della area di sedime prevista per la realizzazione della rotaoria della stradale Cognizione risultava classificata nel Piano Regolatore Generale del Comune di Fano, allora vigente, come "L - Zona tecnico - Distributiva per Attività Collaterali al Mercato

2007 con Delibera C.C. n.232 un nuovo P.R.G., definitivamente approvato in data 19 febbraio 2009 con Delibera del C.C. n.34 e pertanto oggi vigente;

- che, il Comune di Fano ha adottato in data 29 settembre 2007 con Delibera C.C. n.232 un nuovo P.R.G., che, la sopracitata scheda "ST5_E07", la cui copia "ST5_E07".

Particolareggiato e relativa al vigente P.R.G., è la che La scheda tecnica affrente il piano Nuovo Piano

consente il campo di destinazione d'uso in "D1 - Zone integrale se il legge al presente sotto la lettera "B", che, la sopracitata scheda "ST5_E07", la cui copia

producttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti;

- che, per dare corso alle ultteriori possibili destinazioni di cui sopra, occorre l'approvazione di un nuovo Piano di cui sopra, soprattutto la cessione gratuita da parte dei proprietari lotizianti a favore della Comune di Fano, almeno mq.2.000 (duemila) di S.U.L. di immobili e relative pertinenze;

- che, realizzate tali superfici dovranne essere organizzate e realizzate secondo disposizioni contenute nella Piano Attuativo;

- che, il comparto "ST5-E07" è inserito nell'benefici del P.P.A. (Piano Pluriennale di Attuazione Comunale 2009-2014), approvato dall'Comune di Fano in data 21 dicembre 2009 con D.C.C. n.341;

- che, in particolare, le nuove destinazioni non sono in contrasto con il Piano Paesistico Ambientale, adottato superficie di mq.2000 di cui sopra, da cedere al Comune, e stata suddivisa in percentuale della S.U.L. massima realizzabile nell'attivita' comparto A", (S.U.L. massima realizzabile mq.23.028) competono mq.915;

- che, al "Comparto A" (S.U.L. massima realizzabile mq.27.306) competono invece mq.1.085;

- che, in base alla articolato n.94 delle Norme Tecniche di adeguamento alle previsioni del P.R.G. approvato;

- che, a fronte della precedente suddivisione del Piano Particolareggiato in "Comparto A" e "Comparto B", la Particolareggiato con il Piano Paesistico Ambientale, adottato dalla Regione Marche con Deliberazione Amministrativa n.10 197 del 3 novembre 1989 e successive modificazioni e/o integrazioni;

- che, in particolare, le nuove destinazioni non sono in contrasto con il Piano Paesistico Ambientale, adottato contratto con il Piano Paesistico Ambientale, da cedere al Comune, e stata suddivisa in percentuale della S.U.L. massima realizzabile nell'attivita' comparto B" (S.U.L. massima realizzabile mq.301, prevedendo la possibilità di trasferimento in ciascuno delle due lotte di un massimo di n.20 (venti) aziende, in luogo delle n.8 lotto di un massimo di n.20 (venti) aziende, in luogo delle n.8 con D.C. n.305 del 30 novembre 2007 e quindi la variante al quale stessa, il Comune di Fano ha definitivamente deliberato sulle istanze per la formulazione di eventuali osservazioni che, detta delibera veniva trasmessa alla Provintia di Pesaro (otto) previste nell'originary convivenza;

- che, delibera veniva trasmessa alla Provintia di Pesaro sulle istanze per la formulazione di eventuali osservazioni che, detta delibera veniva trasmessa alla Provintia di Pesaro - che, con atto del notaio Alessandro Cecchetelli di Fano in data febbraio 2008 al n.1273 serie I, la Società Centro Distribuzione 7 febbraio 2008 Rep. n.73109 Racc. 14709 registrato a Fano il 13 che, con atto del notaio Alessandro Cecchetelli di Fano in data febbraio 2008 al n.1273 serie I, la Società Centro Distribuzione 7 febbraio 2008 Rep. n.73109 Racc. 14709 registrato a Fano il 13

Freddo S.r.l. ha stipulato con il Comune di Fano un atto modifcattivo della Convenzione per l'attuazione del Piano Particolareggiato per la sistemazione dell'area tecnico - istitutiva per attività collaterali al mercato ortofrutticolo di Fano, sito tra via Bellandra e via Campanella, con il quale veniva stabilito che all'unisono di ogni Lotti poteranno essere insediate n.20 (venti) aziende anziché n.8 (otto) previste precedentemente, fermando così la valida sino alla sottoscrizione di questa nuova convenzione. Tale atto modifcattivo alla originaria convenzione, che, alla insediabilità in classeun Lotti, prevedeva la realizzazione di Fano in data 22 luglio 1999, deve essere validato dalla autorità competente con riferimento alla Convenzione con atti autentificati dal notario Cechetelli di Fano in data 22 luglio 1999, per una superficie fondaria totale di mq.30.668 e una S.U.L. massima realizzabile di mq. 23.028;

- che, la Ditta Lottezzante ha ceduto il "Lotto n.1", e quindi stesso è stato edificato un fabbricato in base a Concessione Edilizia n.763/01 del 03 dicembre 2001 e successiva varianti n.1955/01 del 21 gennaio 2002, n.1184/02 del 22 agosto 2002, DIA n.1778/02 del 06 novembre 2002, il certificato di agibilità è stato approvato dalla Ufficio Urbanistica con Concessione Edilizia già convenzionata Piano Particolareggiato, e stato realizzato tutta Lottezzante, alla data ottobre 1999;

- che, la Ditta Lottezzante, ha operato di urbanizzazione a scavo a che, tal operazione siamo state ultimata e conseguente al degrado dovuti;

- che la Ditta Lottezzante, ha operato di urbanizzazione a scavo a che per dotare i due confronti A e B di superficie 2008; chiusura delle opere è stata invitata in data 27 agosto successivamente con la conseguente integrazione, La stato finale in data 11 aprile 2005 - P.G.22439; Comune di Fano con comunicazioni di conseguenza opera allo che, tal operazione sono state ultimeate e conseguente al degrado dovuti;

- che, la Ditta Lottezzante, ha operato di urbanizzazione a scavo a che, tal operazione sono state ultimeate e conseguente al degrado dovuti;

- che la Ditta Lottezzante, ha operato di urbanizzazione a scavo a che per dotare i due confronti A e B di superficie 2008; chiusura delle opere è stata invitata in data 27 agosto successivamente con la conseguente integrazione, La stato finale in data 11 aprile 2005 - P.G.22439;

- che, la Ditta Lottezzante, ha operato di urbanizzazione a scavo a che, tal operazione sono state ultimeate e conseguente al degrado dovuti;

- che, la Ditta Lottezzante, ha operato di urbanizzazione a scavo a che, tal operazione sono state ultimeate e conseguente al degrado dovuti;

- B) PIANO ATTUATIVO COMPRENDENTE:

- A) REALIZZAZIONE TECNICO ILLUSTRAUTIVA GENERALE;

Gli elaborati costituenti il nuovo Piano Attuativo, sepplure non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, sono i seguenti:

ELABORATI COSTITUENTI IL NUOVO PIANO ATTUATIVO

ART. 2

e fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

depositati presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Fano si evince dagli elaborati che, sebbene non allegati, sono urbanizzazione nel 62, impianto urbanistico realizzato come complessiva di mq. 60.586 (sessantamilaquattrentasei) catasti terreni al Foglio 62 mappa n. 660 - 663 - 684 - 733 - 734 - 735 - 736 - 697, della superficie catastale 733 - 734 - 735 - 736 - 697, della superficie catastale Vila Bellandra angolo via Campanella, contraddistinta in schiera ST5-E07 dell'area di cui al "Comparto A", compresa fra ortofrutticolo", in Zona "D", con le estensioni di cui alla - Distributiva per Attività Collaterali al Mercato solamente un campo di destinazione d'uso dell'area "Tecnico attuazione del Nuovo Piano Attuativo, che comporta

ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

ART. 1

costituite parti convengono e stipulano quanto segue.

quali parte integrante e sostanziale del presente atto, le tutto ciò, PREMESSO

nella unità 2 (Condono 780/2004 del 03/09/2008); nella unità 3 (D.I.A. 1169/03 del 23/07/2003) e per mq. 56 lotto 4 e la superficie di mq. 206 è suddivisa in mq. 150 che per mq. 206, vi è stato un utilizzo nel Comparto B - che allora data odieruna, delle sudette superfici successive da parte dei proprietari;

ritenuti non modificabili, salvo specifiche richieste 1955/01 del 21/01/2002 a nome CEM Srl e che sono da confronto A e precisamente nel lotto 1) con precise ubblicazioni e suddivisioni, in base alla Concessione n. nel Comparto A e precisamente nel lotto 1) con precise commerciali al minuto, mq. 800 sono stati già utilizzati - che allora data odieruna, delle sudette superfici indicate dai competenti uffici;

lottizzazioni, sino a raggiungere un punto di interessione capo per il 50% ad ognuno dei due comparti, consistenti in un trattato di rete fognaria per acque nere esterna alle due

Comune di Fano si riportano le prescrizioni servizio ll.p.p.
Relativamente alla porzione di fabbricato da cedere al
ART. 2 TER

Nella realizzazione degli offici affienti ai lotti di cui
sopra, i lotti zzzanti e/o loro aventi causa, dovranno
attenersi alle sudette prescrizioni.
Comparto A.

Nella realizzazione degli offici affienti ai lotti di cui
sopra, i lotti zzzanti e/o loro aventi causa, dovranno
attenersi alle sudette prescrizioni.
Comparto A.

realizzarsi nei lotti 7 - 8 del Comparto B e lotti n. 3 del

finale delle aree di pertinenza dei singoli fabbricati, da
stessi murati attenzio idraulico preservando per gli
per mitigare il rischio idraulico preservando per gli
murati di recinzione a tenuta verso il foso degli uscenti,

lo stesso è favorevole, con la prescrizione di realizzare

ricevendo parere n. 2822/10 del 03/01/2011.

06/06/2001 n. 380 (ex art. 13 L. 64/74) in data 27/08/2010,

Pesaro e Urbino parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R.

del Comune di Fano, lo stesso ha chiesto alla Provincia di

Camparti A e B, svolgata da parte del Settore Urbanistica

In rapporto alla istruzione del Nuovo Piano Attuativo per i

prescrizioni della Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 2 bis

"A" E "B".

- D) Schema di convenzione dei rispettivi compatti

- C) caratteristiche costruttive dei beni da cedere
al comune, identiche per i due compatti;

Lotto 6;

particolari dell'unica da cedere:
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEL

-Tav. 3.B.2 COMPARATO B

- Tav. 3.B.1 COMPARATO B
planimetria dei fabbricati con indicazione delle
superficie e pertinenze da cedere al comune;

- Tav. 3.A COMPARATO A
planimetria dei fabbricati con indicazione delle
superficie e pertinenze da cedere al comune;

- Tav. 2 PLANIMETRIA GENERALE E VERIFICA DOTAZIONE DI
parcaggi;

- Tav. 1bis STATO ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A
verde e relativa manutenzione;

- Tav. 1bis PLANIMETRIA D'INGUADRAMENTO E DATI URBANISTICI;

- Le porte dei locali destinati ad ufficio dovranno avere la larghezza minima di 1,50 m e il illuminazione naturale di 1,50 m complessivamente con un rapporto di 1,50 m illuminazione artificiale a bagno per disabili;
- I locali di emergenza nelle vie di fondo (scale, corridoio) impiantati di illuminazione dovrà essere completo di regolamento edilito;
- I locali di illuminazione e la ventilazione naturale come da normativa dell'illuminazione artificiale; b) l'informità accessori e dovrà essere garantita: a) vani accessori n. 18 punti luce, oltre a quelli dei complessivamente n. 4 uffici di ogni comparto andranno previsti dovranno prevedere:
- 2) per le unità da destinare a uffici e servizi vari si maniglione antipanico;
- nelella porta di ingresso/uscita esterna delle unità da destinare a magazzino e/o attivita assimilabili andrà ricavata una via di fondo con porta di larghezza minima pari a cm 120, con apertura verso l'esterno, munita di protezione minima I P 44 (non canali ne portacavi I P derivazione in PVC stoffate a vista con grado di assimilabili dovrà prevedere l'uso di tubi e scatole di della unità da destinare a magazzino e/o attivita nelella porta di ingresso/uscita esterna delle unità da 20);
- I locali di illuminazione e forza motrice "F.M." dotati di protezione minima I P 44 (non canali ne portacavi I P derivazione in PVC stoffate a vista con grado di assimilabili dovrà prevedere l'uso di tubi e scatole di della unità da destinare a magazzino e/o attivita nelella porta di illuminazione e forza motrice "F.M." letteri;
- numero 2 bagni separati di cui uno per uomini/disabili autonomia a gas oppure con bollettore elettrico da 50 acqua calda prodotta con caldaia a condensazione riscaldato (mediante radiatore elettrico) e dotato di e uno per donne, ogni bagno avrà un piatto doccia, sarà nelella illuminazione e risparmio di energia e risparmio di idonei e separati per uomini e donne provvisti di assimilabili si dovranno prevedere 4 locali spogliatoi per le unità da destinare a magazzino e/o attivita nelella illuminazione e risparmio di energia e rispettare, sono:
- I requisiti minimi che la progettazione dovrà prevedere sono che copia del Collaudo statico, nonché copia del Provincia di Pesaro Urbino (ex Genito Civile) sistematico del servizio Acque pubbliche Rischiato Idraulico e progetto strutturale dell'immbolto depositato al 1,00 efficienza conseguente al servizio Nuove Opere una copia completa del impianto di agibilità dovrà essere conformita degli impianti;
- unitamente al certificato di tutte i certificati di fornita la documentazione completa relativa a beni verranno conseguenti unità di abitabilità e verrà spazi interni degli immbolto da conferire al Comune;
- verranno forniti una volta definita la suddivisione degli spazi interni degli immbolto da conferire al Comune;
- gli elaborati esecutivi relativi a tutti gli impianti - verranno elaborati eseguiti relativi a tutti gli impianti
- U.O. NUOVE OPERE (7/7/2011 - P.G. 46127).

Indice di Utilizzazione Fondiaria	UF =	0,60mg/mq	Indice di Permeabilità	IPF =	0,20mg/mq	Altezza massima degli effetti	HMAX =	10,00m1	Distanza da cui confini	DC =	10,00m1	Distanza dagli effetti	DF =	10,00m1	Distanza dalla strada	DS =	10,00m1
-----------------------------------	------	-----------	------------------------	-------	-----------	-------------------------------	--------	---------	-------------------------	------	---------	------------------------	------	---------	-----------------------	------	---------

INDICI E STANDARDS URBANISTICI PRESCRITTI DAL P.R.G.
ART. 3
1. LE PRESCRIZIONI, GLI INDICI, E GLI STANDARD URBANISTICI
RIPORTATI NEL PRESENTE NUOVO Piano Attuativo, SONO QUELLI
PREVISTI DALLE N.T.A. (ART. 42) DEL P.R.G. VIGENTE:

Si conferma, relativamente al Fosso, quanto riportato
nella nota del 29/10/2010, p.G. n. 7336, non avendo
intendono utilizzarne.
Inoltre corredata di una descrizione dettagliata sui
materiali elettrici, idraulici, termici, ecc. che si
sarà opportuno valutare con l'ufficio Nuove Opere la
possibilità di tutta le prescrizioni sopra riportate, e
dovrà essere di tipo oleodinamico.
L'ascensore, idoneo alla uso da parte dei disabili,
utilizzati per dette pavimentazioni;
certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali
dei singoli ambienti; dovranno essere consigliate le
tutte le pavimentazioni presenti, comprese quelle delle
certificazioni previste dalle norme vigenti;

il fabbricato dovrà essere unito di tutte le
normative CEI, UNI, GIG, il D.Lgs n. 81/2008 e il
- tutti gli impianti tecnologici devono rispettare le
3) Indicazioni comuni alle varie destinazioni:
condensazione.

- per il riscaldamento degli effici si dovranno utilizzare delle caldaie a gas del tipo a
esterno ed essere unita di maniglione antipanico;
- La porta d'accesso dalla esterno al vano scala dovrà avere una larghezza minima di cm 120, apertura verso l'esterno ed essere minima di cm 10;
- Le rampe delle scale dovranno avere una larghezza minima pari a cm 120 ed essere inattraversabile da una sfera di cm 100 ed essere inattraversabile da una sfera di cm 120 ed essere inattraversabile da una sfera di cm 120, mentre le dimensioni minima parti a cm 90, mentre le vite di esodo dagli uffici andranno dimensionate garantendo un passaggio minima di cm 120;

L'attuazione del presente Piano Attuativo, con le nuove possibili destinazioni d'uso, introdotte dal nuovo P.R.G. vi gente, composta la necessità di ripetere e identificare, come prescritto dalla N.T.A., nuove aree da destinare a parcheggi pubblici o di uso pubblico e a quattro destinazioni private (fig. Tav.2) e identificate nella tabella piano Attuativo (fig. Tav.2).

di seguito riportata:

DOTAZIONE DI PARCHEGGI

ART. 5

porticati esterni e/o camminamenti esterni comuni. di Attuazione del PRG. E, possibile la realizzazione di un altro previsto dall'comma 6 art. 42 della Norme Tecniche a quattro destinazioni private. 2 diversa comunicazione rispondente commerziali rispetto alla tav. 2 diversa dislocazione della unità, superiore a mq 250, una diversa commerciale non potrà essere installata a mq 3.297,46. La superficie di vendita al dettaglio di ogni unità commerciale non può essere superiore a mq 3.297,46. La superficie di vendita a 1 come definita dall'art. 10 della L.R. 27/2009, non può degl' esercizi commerciali della, intreto comparto A, così al dettaglio. Peraltro la superficie di vendita massima A, sia come numero di unità, che come superficie di vendita della unità, commerciale realizzabile nella, intreto comparto A, sia come numero di unità, che come superficie di vendita al dettaglio, commerciale realizzabile nella tav.2 rappresenta il massimo ipotesi progettuale della tav.2.

4. L'ipotesi progettuale della tav.2 rappresenta il massimo istituti di credito, nonché artigianato di servizi;

sono altre consenti, come espresamente indicato dalla scheda tecnica dei comparti unitari ed afferrante il nuovo piano Attuativo in oggetto ST5-E07, attivita' comune alla schiera tecnica dei comparti unitari ed afferrante il nuovo piano Attuativo in oggetto ST5-E07, attivita' di vicinato;

US.9 Attività commerciali all'ingrosso;

US.4 Attività commerciali di vicinato;

US.3 Attività direzionali;

US.1 Terziario diffuso;

US.1 Attività produttive a carattere artigianale;

del Comparto ST5-E07 e più precisamente:

3. Le nuove destinazioni d'uso, consentite all'interno dei singoli lotti, sono quelle già previste per le zone "D1" e previste dalla N.T.A. (art.42) del vigente P.R.G., dalla scheda tecnica dei comparti unitari ed afferrante il nuovo piano Attuativo in oggetto ST5-E07, attivita' di vicinato;

Sono esclusa dalla tutta di cui sopra le cabine nel.

n.1	SUPERFICIE LOTTO S.U.L. CONSENTITA e/o REALIZZATA	mq. 9.105	mq. 5.664	Total	mq. 30.668	mq. 22.987
n.2		mq. 10.630	mq. 8.550	n.3	mq. 10.933	mq. 8.773

- CESSIIONE GRATUITA DI S.U.L.
 - La Ditta Lottezzatare, in relazione alle disposizioni contenute nella scheda ST5-E07 del P.R.G. vigente, per dare corso al Cambio di destinazione d'uso previsto in Zona D1, sarà impiegata, per sé e per i suoi avventi diritti a qualsiasi istituto, a cedere gratuitamente al Comune di Fano per la stessa quota già indicati mg. 2.000 di S.U.L. suddivisa in mq. 915 per il "Comparto A", e in mq. 1.085 per il "Comparto B" (rif. Tav. 3.B) e come già indicato in premessa a pag. 3.
 - Le porzioni da cedere rientrano fra le opere ammesse dalla Legge, che sia pure in maniera indiscutibile urbanizzazione secondaria, con le connesse destinazioni possano essere destinate ai seguenti usi:
 - ASILI nido e scuole materne;
 - Delegazioni comunali;
 - Centri sociali;
 - Attrezzature culturali, quali biblioteche, archivi di stato;
 - Attrezzature sanitarie

ART. 6

Per tanta 1 nuovi standard dei parcheggi necessari per le mutate possibili destinazioni d'uso, sono ampiamente rispettati; per il lotto n.1 già edificato, si è considerata come elemento di calcolo, la S.U.L. già realizzata, leggermente inferiore a quella massima consentita, mentre per i restanti lotti n.2, n.3, non ancora edificati, si è considerata la S.U.L. massima realizzabile prevista dal nuovo piano particolarmente (tab. 2).

L'area di rispetto stradale individata nella Tav. I bis nel progetto di urbanizzazione primaria, nonché esecutivi per le opere di urbanizzazione primaria, nonché manutenzione di detta fascia, dopo la avvenuta conseguente ceduta al Comune, stabilito sin da ora che la Campanella, è stata già realizzata dal CENTRO DISTRIBUZIONE al "Verde Pubbllico" e prospiciente La via Bellandra nella Tav. I bis nel progetto di urbanizzazione primaria, detinata nella Tav. I bis nel progetto di urbanizzazione primaria, nonché esecutivi per le opere di urbanizzazione primaria, nonché

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

ART. 8

06/08/1999 e atto modificativo del 07/02/2008.

Cabinna Enel e ciò in conformità alla convenzione del per opere di urbanizzazione primaria, le opere stesse e la per distribuzione Freddo ha ceduto al Comune di Fano tutte le aree di quegliere "a prima richiesta", da estinguersi al momento 22/06/2011 al n. Reg. particolare 4470 la società Centro 21/06/2011 al n. 4560 serie I e trascurato a Pesaro il con atto privato del 10/06/2011, registrato a Fano il OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

ART. 7

verifica e collaudo.

(uno) dalla fine dei lavori di completamento, previa del, atto notarile di cessione, che avverrà entro mesi 1 di quelle "a prima richiesta", da estinguersi al momento di liquidazione di 900.000,00 (novecentomila) nella formula fidejussione di cui sopra, entro mesi 36 (trentasei), dalla costitutiva stipula della presente convenzione, prestando al avvenuta stipula della presente convenzione, prestando al compendio verba ultimato, in base alle caratteristiche che è di mq. 915.

"Comparato A" in base al calcolo in precedenza analizzata la richiesta, per quanto di competenza, del sudetto mq. 924,94 (mq. 481,97 + mq. 442,97) e soddisfa pienamente conferire, come opera di urbanizzazione secondaria è pari a la S.U.L. complessiva del costruendo compendio e da "Comparato A" in base al calcolo in precedenza analizzata la richiesta, per quanto di competenza, del sudetto mq. 924,94 (mq. 481,97 + mq. 442,97) e soddisfa pienamente conferire, come opera di urbanizzazione secondaria è pari a la S.U.L. complessiva del costruendo compendio e da "Comparato A" e "B" del Nuovo Piano Attuativo e descrivite comune di Fano, sono descritte negli elaborati allegati C come opera di urbanizzazione secondaria e gratuitamente al le caratteristiche costitutive del compendio da conferire, dell'ufficio Nuove Opere.

La Ditta Lotizzare dovrà effettuare per primo intervento nel lotto 3 e successivamente nel lotto 2.

La Ditta Lotizzare dovrà effettuare per primo intervento nel lotto n. 3 e facendo riferimento alla, interna del lotto n. 3 e facendo riferimento alla Tav. A", come oggetto del conferimento gratuito, viene convenzionata una porzione immobiliare da edificarsi 3A, con l'unità n. 9.

A", come oggetto del conferimento gratuito, viene convenzionata una porzione immobiliare da edificarsi 3A, interna del lotto n. 3 e facendo riferimento alla Tav. A", come oggetto del conferimento gratuito, viene

La fascia di "Verde Pubblico", a fianco del Fosso degli Uscenti e costituenti l'area di rispetto del medesimo, già ceduta al Comune di Fano, così come in precedenza convenuto.

La Società Lottezzante ha, a propria cura e spese realizzata nella area indicata nella Tavola I bis le piantumazioni di ulivi di specie locale ed essence autotrone come: ippocastani, cilpressi, pini, aceri, frassini, robinie, tigli, querce, lecci, pruni e celtis austriaci e con gli spazi verdi, seminati a prato politta, diversi tipi di cespugli, perenni e esseri e per il residuo tempo stabilito.

Lo stato di fatto di dette aree è riportato, come già detto, nella Tav. I bis del presente Nuovo Piano Attuativo.

La gestione residuale di anni 9 e 8 (otto), non comporterà spesa alcuna per il Comune, che non potrà prenderne benefici dalla P.L.V. (produzione Lorda Veneta) agricola della colture in gela avvenire a livello pedonale o ciclabile attraverso due utillizzo da parte del pubblico dei siti di cui trattasi, può tracciati da tempo fruibili come pista ciclabile, qualora l'amministrazione comunale, prima dello scadere del termine convenuto, per propria necessità volesse prendere possesso delle aree coltivate e delle piantumazioni, verranno determinate le valutazioni, il Comune rimborserà entro 6 mesi quanto stabilito dai periti stimatori che avranno, nelle loro funzioni, valenza di collegio arbitrale ed in tale senso opereranno.

Determinate le valutazioni, il Comune rimborserà entro 6 mesi quella provinica di Pesaro - Urbino.

Presidenti dei rispettivi ordinamenti o collegi professionali, da entrambi i designati ed in mancanza di accordo da uno da lottizzanti, uno dall'amministrazione comunale ed il dottori agronomi e/o periti agrari da una terza di valutati i soprassuoli e/o i frutti pendenti da una terza di valutazione e/o periti agrari nominti rispettivamente, possesso delle aree coltivate e delle piantumazioni, verranno determinate le valutazioni, il Comune rimborserà entro 6 mesi quella provinica di Pesaro - Urbino.

Le manutenzioni difinitive come straordinarie (es.: abbattimenti e sostituzioni di pianta arborea, capitolature, se del caso, sotto poste all'approvazione degli organi competenti (CFS, Servizio fitosanitario Regionale, ecc..), doveane dovranno essere preventivamente autorizzate e, ecc..), dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Fano.

VERIFICA DEGLI ONERI
Nella precedente convenzione, all'art. 8, vi era il calcolo
base alla verifica degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti in
base alla tabella parametriche ed a quanto la Ditta
lottizzante andava a realizzare come importo di lavoro, in
base al prezziario Regionale.

In sintesi:

- 1, onere dovuto a metro quadro per nuovi insediamenti
industriali nell'anno 1999 era previsto, secondo le
disposizioni allora vigenti, in lire 11.872/mq.;
- La S.U.I. prevista per le future costruzioni ammontava
ed ammontava, per il "Comparto A", a mq. 23.008 divisa in
mq. 19.808 a destinazione industriale e mq. 3.200 a
commerciale, per 1, art. 8 della vecchia convenzione, gli oneri
dovuti ammontavano a lire 235.160.576, per la S.U.I.
destinazione industriale;
- Per questa intenzione di oneri, derivante dalla
sopra, erano stati computati, qualeli affrenti a mq.
3.200 di superficie commerciale al minuto,
gli oneri tabellari all'eccia calcolarsi a volume e non
a superficie, fu stabilito il volume in mq. 10.560 (mq.
3.200 x 1, altezza vitauale convenuta in mt. 3.30);
- Per gli oneri tabellari all'eccia vigenti, per le
destinazioni commerciali stabiliti in lire 14.194/mc.,
gli oneri di urbanizzazione primaria per la
parte commerciale dovuti, sono risultati pari a lire
149.888.640 (mc. 10.560 x 14.194 lire/mc.) che, sommati
a quelli imputati alla destinazione industriale (lire
235.160.576) assommano in totale a lire 385.049.216,
cotenidente, come controllabile, nell'art. 8 della
precedente convenzione;
- In base al Contratto Metrico Estimativo allegato alla
precedente convenzione, la base di calcolo per la
regionale Marche era, si ripete, in base al prezziario
importo dei lavori previsti, in base al prezziario
precedente convenzione e citato al art. 7 della stessa,
è quindi maggiore di lire 698.144.777 a quanto
tabellarmente dovuto e dunque con questa maggiorazione
è da ritenersi assorbita, ogni ulteriore evenuale
richiesta di oneri aggiuntivi, per il cambo di
destinazione derivante dal Nuovo Piano Attuativo;
- Per le quattro di lavoro eseguite, se si applicasse,
per il quantità di lavoro eseguito, se si applicasse,
teoricamente, quanto indicato nel prezziario regionale

Dal conteggio delle spese già previste nel 1999 ed in conformità a quanto indicato in precedenza, l'importo delle commerciali.

Quindi, tale superficie resiedua di mq. 2.400, non sarà e più qualunque lotto e per qualsiasi attività mercologica - nella precedente convivenza, ma libera di essere inserita in vincolata ne a precedenti destinazioni ne ai lotti indicati

ma mano che se ne richiederà, utilizzo.

Alla detta lotizzazione libera di intendibile le posizioni, senza posizionamento delle superfici commerciali, ma lasciando però più riferimenti ai lotti in precedenza indicati quindi ed eventualmente richiestelle di cambi di destinazione d'uso, senza realizzata, lasciando mq. 2.400 a disposizione, per le future puntualmente distribuiti fra varie unità del fabbricato previsi, ne sono stati utilizzati mq. 800 nel lotto 1) e già A tal fine, si precisa che di detta superficie di mq. 3.200 al lotto n. 3.

Fu valutata una superficie di mq. 3.200 per la vendita al minuto, da imputarsi per mq. 2.500 al lotto n. 2 e per mq. 700 al lotto n. 3.

Ciò alla, art. 4 - punto 3 delle precedente convivenza. Fu valutata una superficie di mq. 3.200 per la vendita al minuto compattibili con le destinazioni d'uso di commerciali all'unitario compattibili con le destinazioni d'uso di fabbricati ove si prevedevano realizzate, attivita' dei operai di urbanizzazione secondaria alle parti per le opere di urbanizzazione secondaria afferranti dovuto titolo - a sostegno, onere economico del contributo dovuto impegnata per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi 1150 e successiva modificazioni ed integrazioni, si è paragrafo 2, comma 5, dell'art. 28 della Legge 17.08.1942 n.ro 1150. La Ditta lotizzazione al disposto del

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

ART. 10

Si conferma quindi che ogni onere afferrante alla operazione urbana primaria è stato ampiamente soddisfatto.

Per quanto attiene al soddisfacimento degli oneri di cui agli articoli 2 TER e 6, ovvero le porzioni di immobili da conferire come opere di urbanizzazione secondaria da parte di classun suggerite al calcolo e/o a pagamento di alcun onere di comparato e gratuitamente al Comune di Fano, queste non saranno come opere di urbanizzazione secondaria da parte di classun ancora da edificare, non vengano applicate a dette destinazioni di quanto già edificato o quanto resiedua per quanto attiene al soddisfacimento degli oneri di cui agli articoli 2 TER e 6, ovvero le porzioni di immobili da conferire come opere di urbanizzazione secondaria da parte di classun

non vengano in alcun caso applicate differenze di

superficie e/o volumi, le tabellate oggi vigenti, e quindi ancora da edificare, non vengano applicate a dette destinazioni di quanto già edificato o quanto resiedua nel caso in cui, fatta richiesta di cambi di destinazione da parte di classun doveva essere tenuta in debito conto

- queste a Euro 801.720,99;

del 2009, le opere eseguite avrebbero un costo pari ad

3. In caso di inadempienza ad una o più clausole della presente convivenza da parte della Ditta Lottezzante, il

- competenza esclusiva del Foro di Pesaro per eventuali controvalli tra Ente garante e Società assicurazione o Istituto Bancario.
 - liberò il fiduciario da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata;
 - o una dichiarazione rilasciata dal Comune che con annotazione di vincolo (oppure) o l'originale della polizza restituita dal Comune fiduciaria;
 - la Ditta Lottezzante per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei premi di proposita deve conseguire al di più una clausola civile;
 - riunica alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 della richiesta scritta del Comune entro trenta giorni dalla presso la Tesoreria Comunale a prima esemplice prezzo di impegno del fiduciario a versare la somma garantita civile;
 - debitora pratica di cui all'art. 1944 del cod. civile;
 - riunica al beneficio della preventiva escusione del impegno del fiduciario a contenere le seguenti clausole:
2. La fiduciaria deve contenere le seguenti clausole:
- chiamata per € 900.000,00 (novemcentomila).
 - comunale di Fano, a mezzo di polizza fiduciaria a prima TFR e 6 costituita un deposito cauzionale, a favore del ovvero la cessione di bene futuro di cui agli articoli 2 realizzazioni dell'opere di urbanizzazione secondaria puntuale adempimento degli obblighi assunti relativi alla causa a qualità titolo, a garanzia del completo e 1. La Ditta Lottezzante, anche per successori ed aventi
- GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI DOVUTE ED INADEMPIENZE
- ART. 11

vigentì al rilascio del singolo titolo abilitativo edili.

Secondo le modalità è le garanzie stabilito dal Comune e secondo le vigenti al momento della richiesta.

D.P.R. n. 380/2001, relativo al costo di costruzione, avverrà il pagamento del contributo di cui all'art. 16 comma 3 del terreno valutato con le tariffe per oneri di urbanizzazione secondaria vigente al momento della richiesta.

Eventuali cambi di destinazione per superfici eccedenti a quelle sopra indicate, che possono nel tempo richiesti, urbaniizzazione secondaria in quanto già compensati.

Per la superficie residuale pari a mq. 2.400, ovunque distribuita, non si dovranno quindi pagare oneri di urbaniizzazione secondaria a seconda al minuto.

rapportato agli originari mq. 3.200 di superficie per la opera di urbanizzazione secondaria eseguite a scavo, è

1. La validità del Piano di Lottizzazione, relativo alla
VALIDITA' DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

ART. 14

Si dichiara quanto previsto nell'art. 8.
PUBLICO"

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A "VERDE
ART. 13

Restauro ferme, anche nei confronti degli avventi causa dalla
ditta lottizzante, le prescrizioni urbanistiche edilizie in
ordine alla edificazione e alla destinazione di uso degli
edifici.

Per ciò questo nessuna azione della fiduciata esperta
nei confronti degli acquirenti in caso di inadempimento della
ditta lottizzante, prima della esclusione della fiduciata
della fiduciata presta a favore del Comune.

Tuttavia, le obbligazioni assunte dalla ditta lottizzante in
ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
risiduali ad opera di urbanizzazione secondaria sono garantite
primaria, sono già state assolte direttamente e quelle
successive variazioni.

92.337 è successiva variazioni sino alla presente,
notizio De Martino registrata a Fano il 10 agosto 1999 n.
1,area comprensoria, stipulata con il Comune di Fano per atto
l'attuazione del piano di lottizzazione in cui è compresa
tutte le prescrizioni contenute nella convenzione di
"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di
inserendo nell'atto di vendita la seguente clausola:

1. Qualora la ditta lottizzante proceda all'alienazione dei
ALIENAZIONE DEI LOTTI
ART. 12

Comune per il risarcimento dell' danni.
5. Rimane intatta impegndata l'eventuale azione del
organo deliberante la decadenza della presente convenzione.
polizza fiduciaria - promoverà da parte del competente
provvedimenti conseguenziali per legge e ad esempio la
relativa alle costituzioni, ad applicare gli altri
rillascare le autorizzazioni di abitabilità o agibilità
degli immobili di cui agli articoli 2 TER e 6 net termini
4 qualora la ditta lottizzante non provveda alla cessazione
abitabilità o agibilità.
qualsiasi permesso di costituzione e autorizzazione di
comune di Fano provvederà a sospendere il rilascio di

urbani sti ca statale e regionale vigente e alla prescrizione
presente convenzione si fa riferimento alla legge lazione
normativa di riferimento - Per quanto non contenuto nella
ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE

ART. 18

- Le parti chiedono le agevolazioni fiscale in vigore al momento della registrazione del presente atto.
- Tutte le spese relative e conseguenti la formazione e la stipulazione della convenzione sono a totale carico della Ditta Lotizzare.
- La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura e spese della società, con esonero del direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Pesaro da un responsabile al riguardo.
- La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta dalla Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Pesaro a cura e spese della società con esonero del direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Pesaro.

SPESA DI BOLLO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E NOTARILIA

ART. 17

Tutti gli atti compiuti in violazione delle disposizioni amministrative necca presentate convenzione sono nulli.
Le parti convenzione che eventuali controversie che dovessero insorgere dalla presente convenzione, ivi comprese quelle amministrative.
Le parti convenzione che eventuali controversie che dovessero insorgere dalla presente convenzione sono nulli.

DEVOLOUZIONE DELLE CONTROVERSE


ART. 16

Il Comune presso la residenza municipale in Fano via San Francesco d'Assisi, la società presso la propria sede legale.
Le parti contrainti, agli effetti del presente atto, eleggono il proprio domicilio:
ELEZIONE DI DOMICILIO

ART. 15

comprovati motivi di interesse pubblico.
Piano di Lotizzazione, qualora intervenendo particolare e disciplina urbani si riserva la facoltà di mutare la 3. Il Comune di Fano si contrappone alla Ditta Lotizzare non sarà concesso alcun rimborso dei contributi di concessione.
che non avesse ottenuto, entro il termine sudetto, la concessa, restando inteso che - per un'eventuale superficie concessa, così come indicata nella Tabella Lotte di cui al precedente art. 4, dovrà essere totalmente complessiva di progetto, così come indicata nella Tabella 2. Pertanto - entro tale termine - la superficie utile decorrenti dalla data della stipula del presente atto.
Presente convenzione, viene fissata in anni 10 (dieci),

dello strumento urbanistico generale comunitario ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore.
 Le parti convengono che la presente convenzione sia immediatamente esecutiva.
 Le parti convengono che la presente convenzione sia richiesto lo Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che da me interpellati l'hanno in tutta confermato e sottoscritto essendo le ore
 Dattiloscritto da persona di mia fiducia con macchina unita del prescritto nastro indelebile occupa facciata di fogli uso bollo.



F.to Adriano Giangolini

" Angelo Coccia

" Alessandro Cecchetelli notaio